



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Seconda Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:

D.ssa Carmela Ruberto	Presidente rel
D.ssa Silvana Ferriero	Consigliere
D.ssa Anna Maria Raschella	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1370/2020 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 23.11.2022 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, vertente

TRA

INAIL (C.F. 00116500589 P.I. 00968951004), in persona del Direttore centrale della Direzione centrale prestazioni *pro tempore*, Dr. Paolo Vaccarella, giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 20.12.2007, prot.n. 460, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Allegrini, in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr. Mario Soldani, notaio coadiutore in Roma, in data 08.01.2008, rep 75004 - racc.n. 18443 nonchè dall'Avv. Cristina Folino, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Catanzaro, Via Vittorio Veneto, 60

Appellante/Appellato incidentale

E

Mantuano Walter (C.F. MNTWTR62P08H976F), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Caterina Restuccia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme (CZ), corso Giovanni Nicotera, 212

Appellato/Appellante incidentale





Conclusioni:

Per l'appellante/appellato incidentale: *“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattese, in accoglimento della presente gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata, così statuire:*

- *dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della sentenza di primo grado;*
- *rigettare la domanda proposta dal sig. Mantuano Walter perché inammissibile, improcedibile e improponibile in quanto contraria alla convenzione stipulata tra la Sportass e la Federazione Ciclistica Italiana (FCI);*
- *compensare in tutto o in parte le spese del primo grado;*
- *Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.*


In via gradata

- *Rideterminare, se dovuta, l'eventuale indennità che l'INAIL dovrà corrispondere al sig. Mantuano Walter tenendo conto di quanto stabilito nella Convenzione assicurativa stipulata tra la Sportass e la FCI in data 13.02.2006 e secondo i criteri previsti dalla predetta Convenzione Assicurativa.*
- *Si chiede inoltre, Condannare controparte alla restituzione all'INAIL di tutte le somme percepite e percipiende in esecuzione provvisoria della sentenza n. 467/2020 del Tribunale di Lamezia Terme.”*

Per l'appellato/appellante incidentale: *“Voglia la Corte di Appello di Catanzaro.*

- *rigettare l'appello proposto dall'Inail perchè inammissibile, improcedibile nonchè infondato in fatto ed in diritto;*
- *in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.467/2020 nella parte in cui ha errato nella liquidazione degli importi del risarcimento danni per lesioni micro permanenti e per l'invalidità temporanea e condannare l'Inail, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del sig. Mantuano Walter, della somma complessiva di €. 27.674,16 e conseguentemente dell'importo di €. **8.301,19** quale differenza tra quanto liquidato dal Tribunale di Lamezia Terme nella sentenza n.467/2020 e quanto allo stesso spettante;*





- riformare la suddetta sentenza nella parte in cui il Tribunale di Lamezia Terme nulla ha disposto sull'ulteriore aumento del risarcimento per l'ex danno morale e sulla personalizzazione del risarcimento e conseguentemente accertare che il sig. Mantuano ha diritto alle maggiorazioni de quo e quindi, condannare l'Inail, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle ulteriori somme per le suddette causali negli importi che la Corte di Appello riterrà giusti ed equi ed infine, condannare l'Inail al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria che devono decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o in subordine altro importo che la Corte riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese e competenze legali anche del presente grado del giudizio.”

FATTO E DIRITTO

§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado

1.1. Con ricorso, depositato il 16.7.2008 e notificato in data 27.10.2008, Mantuano Walter ha convenuto dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Lavoro l'INAIL per sentire accogliere la domanda di risarcimento danni subiti quale atleta iscritto alla F.C.I – Federazione Ciclistica Italiana, in conseguenza dell'infortunio avvenuto in data 16.9.2006 in Riace (RC) durante una gara ciclistica.

Il ricorrente ha dedotto: (i) di essere regolarmente iscritto (tessera n. 592442P), alla F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana); (ii) che, in data 16.9.2006, alle ore 16:35, in località Riace (RC) durante la gara ciclistica organizzata dalla F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana), mentre era alla guida della sua bicicletta, è rimasto vittima di un incidente; (iii) che, in particolare, un altro ciclista, deviando improvvisamente la propria traiettoria, gli ha tagliato la strada, facendolo cadere a terra; (iv) che, a seguito della caduta, ha riportato una grave frattura peritrocanterica del femore sinistro per la quale è stato sottoposto a intervento chirurgico e, successivamente, a cure mediche e fisioterapiche; (v) che dal sinistro sono residuati postumi invalidanti permanenti.

Si è costituito in giudizio l'Inail che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso nonché la propria carenza di legittimazione passiva; ha chiesto, nel merito, previo mutamento del rito ex art 427 cpc, il rigetto della domanda per mancanza di prova dei requisiti oggettivi e soggettivi della pretesa risarcitoria.





Instauratosi così il contraddittorio, il Presidente del Tribunale, al quale è stata rimessa la causa, con provvedimento del 30.11.2009 ha disposto il mutamento del rito del lavoro con il rito ordinario.

Il Tribunale di Lamezia Terme, espletata la prova testimoniale e la consulenza medico-legale, con sentenza n. 467/2020 pubblicata in data 10.8.2020, notificata in data 1.9.2020, ha così disposto: “... 1. *Accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l'INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, al pagamento in favore di Mantuano Walter della complessiva somma di € 19.372,97, già rivalutata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali a far data dalla presente fino all'effettivo soddisfo; 2. condanna INAIL, al pagamento in favore di parte attrice, con distrazione ex art. 93 c.p.c., delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in € 4.835,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 3. Pone definitivamente a carico del convenuto il pagamento delle spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento.*”

In estrema sintesi, il Tribunale:

- ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Inail dando atto che per effetto dell'art 28 DL 159/2007 l'Inail è subentrato in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi già facenti capo alla Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass), soppresso con effetto dall'entrata in vigore del predetto decreto;
- ha ritenuto dimostrata, sulla scorta della prova testimoniale, la dinamica del sinistro prospettata dall'attore nell'atto introduttivo, giungendo così alla conclusione che l'Inail, quale ente subentrato all'ente assicuratore (Sportass), dovesse risarcire il danno subito dal Mantuano sulla scorta della convenzione stipulata tra l'ente e la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) alla quale il ciclista era iscritto;
- ha liquidato a favore del Mantuano la somma di € 19.372,97 già rivalutata all'attualità, sulla base delle Tabelle di Milano, considerando l'età del danneggiato (anni 40) e i punti d'invalidità riconosciuti dal CTU (9%) così



specificata: € 14.327,08 per IP; € 2.374,08 per 50 gg di ITT; € 1.282,23 per gg 54 di ITP; € 1.389,16 per spese mediche.

1.2. Avverso la suddetta sentenza l'Inail ha proposto appello, ritualmente notificato in data 30.9.2020, affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati.

Si è costituito in giudizio Mantuano Walter per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità del gravame e, nel merito, la sua infondatezza. A sua volta ha proposto appello incidentale sull'entità della somma liquidata a titolo risarcitorio, lamentando l'erronea applicazione delle tabelle milanesi, l'omessa liquidazione del danno morale, l'omessa personalizzazione del danno; l'omessa liquidazione degli interessi compensativi.

La Corte, all'udienza del 24.3.2021, sostituita con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 221, co. 4, DL. 34/2020, ha rinviato la causa all'udienza del 23.11.2022; indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.


Nel termine assegnato, entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale; solo l'appellato ha depositato memoria di replica.

§ 2. Le valutazioni della Corte

2.1. In primo luogo, va premesso che tra le parti non è più in contestazione la circostanza che l'Inail, essendo subentrato nei rapporti attivi e passivi pendenti in capo alla Sportass, soppresso con DL 159/2007, deve corrispondere l'indennizzo per le lesioni subite dal Mantuano (ciclista dilettante iscritto alla FCI) in occasione del sinistro verificatosi il 19.9.2006 nel corso di una gara ciclistica e tanto in forza della convenzione n.070/2006 stipulata tra la Sportass e la FCI in data 13.2.2006 e ancora vigente alla data di soppressione della Sportass (Cass. 10805/2020¹).

¹ *A seguito della soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), l'INAIL, a far data dal 3 ottobre 2007, è subentrato "ex lege" in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo (in forza dell'art. 28, commi 1 e 2, del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 222 del 2007); tali rapporti vanno identificati non con il sinistro occorso, che coincide con il rischio assicurato, bensì con il contratto di assicurazione, che costituisce l'obbligatoria garanzia per tutti i tesserati delle federazioni sportive. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'INAIL con riferimento ad un infortunio occorso il 6 luglio 2008, dando rilievo non alla data di detto infortunio, ma a quella della convenzione che lo copriva, poiché antecedente al 3 ottobre 2007, e ha considerato, altresì, inoperante la sopravvenuta disciplina di cui al decreto del 16 aprile 2008 del*





Va, poi, chiarito che la domanda spinta dal Mantuano nei confronti dell'Inail ha natura contrattuale, in quanto si fonda chiaramente sulla convenzione alla quale si è fatto appena cenno; essa in sostanza mira a ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicuratore ai tesserati della FCI per i sinistri coperti dalla polizza assicurativa.

2.2. Con il primo motivo di gravame l'Inail ha eccepito l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda, assumendo che ai sensi dell'art 6 e dell'art 11 della convenzione gli affiliati e i tesserati della FCI si sono impegnati rispettivamente a devolvere le controversie inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione della convenzione a un collegio arbitrale (rituale) e le controversie sulla natura o sulle conseguenze degli eventi indennizzabili a un collegio di tre medici (cd perizia contrattuale).


Il motivo è inammissibile perché l'eccezione di compromesso è stata proposta per la prima volta in appello in violazione del divieto dei *nova* sancito dall'art 345 cpc. E', invero, noto che *“In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente a oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio”* (cfr. Cass. 19823/2020).

2.3. Con il secondo motivo, l'ente appellante lamenta l'errore in cui è incorso il giudice nell'aver quantificato l'indennizzo dovuto per contratto all'assicurato applicando i criteri normalmente utilizzati per liquidare il danno biologico (tabelle di Milano) nelle cause di responsabilità extracontrattuale laddove avrebbe dovuto utilizzare i criteri previsti dalla Convenzione Assicurativa.

In particolare, l'ente appellante ritiene che il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 10 della sez. II della convenzione, che al paragrafo “Caso Lesioni” prescrive *“l'Assicuratore corrisponde l'indennizzo nella misura prevista come segue, per le lesioni che siano causate da un evento assicurato*

Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive - che ha reso obbligatoria la stipulazione di un'assicurazione nell'interesse degli sportivi tesserati - in quanto entrata in vigore solo il 16 luglio 2008).





- per i Tesserati - Cicloturisti-membri Consiglio Direttivo e soci di Società affiliate-Staffette motorizzate- Partecipanti alle attività Sportive Promozionali-Personale non Tesserato Addetto a Gare e/o Manifestazioni-Presidenti di Società Affiliate saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni 1 allegata.

- per gli Atleti delle Rappresentative Regionali e delle Rappresentative Nazionali saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni 2 allegata.”

Ne consegue che, al Mantuano, in quanto “tesserato”, debbano applicarsi le prestazioni previste nella Tabella lesioni 1 allegata alla Convenzione, la quale al paragrafo dedicato alla “FRATTURA DEL FEMORE”, colonna - Tabella 1 - EPIFISI PROSSIMALE (delimitata dal collo chirurgico) l’indennizzo viene quantificato in € 1.420,26.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, infatti, liquidando il danno patito dal Mantuano a causa del sinistro occorso durante la gara ciclistica secondo gli ordinari criteri risarcitori elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità extracontrattuale mostra di avere mal interpretato la domanda attrice volta, come detto in premessa, al pagamento dell’indennizzo dovuto in base alla polizza assicurativa stipulata dalla FCI con la Sportass. Il Tribunale avrebbe dovuto limitare la statuizione di condanna all’indennizzo contrattualmente pattuito tra la FCI e la Sportass per il tipo di rischio assicurato e che è pari a € 1.420,26.

Il Mantuano per avvalorare la correttezza del criterio utilizzato dal Tribunale per determinare il *quantum* dovuto dall’Inail ha obiettato che lo stesso art 28 DL 159/2007 (convertito in L 227/2007) che ha disposto la soppressione della Sportass e il subentro dell’Inail in tutti i rapporti pendenti attivi e passivi relativi al ramo assicurativo (e dell’Inps in tutti i rapporti pendenti attivi e passivi relativi al ramo previdenziale) ha anche stabilito che “con effetto dal 31.12.2007 le convenzioni assicurative stipulate dall’ente sono risolte di diritto”. Secondo il Mantuano la risoluzione di diritto della convenzione comporterebbe come conseguenza l’inapplicabilità dei criteri convenzionali di liquidazione dei sinistri assicurati.

L’obiezione non coglie nel segno, poiché la tesi sostenuta dal Mantuano, ove corretta, dovrebbe comportare come logica conseguenza il rigetto della domanda. Se la





convenzione, come assume la difesa del Mantuano, fosse venuta meno per effetto della decretata risoluzione di diritto allora dovrebbero essere venuti meno non solo i criteri di liquidazione dell'indennizzo, ma lo stesso diritto all'indennizzo; il che è incompatibile con il decretato subentro dell'Inail nei rapporti assicurativi ancora in essere. La disposizione normativa evocata dal Mantuano, in realtà, vale solo a precisare che a decorrere dal 31.12.2007, le convenzioni assicurative dalla Sportass dovevano intendersi risolte di diritto con automatico trasferimento all'Istituto previdenziale di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, del ramo assicurativo (cfr. Cass. 10805/2020).

Ha, dunque, ragione l'Inail laddove assume che alla fattispecie in esame vada applicato l'art. 10 della Convenzione, il quale prevede l'obbligo dell'Assicuratore di corrispondere l'indennizzo nella misura omnicomprensiva di € 1.420,26. Dal tenore letterale delle numerose clausole contrattuali non risulta che il tesserato abbia titolo, in caso "di lesioni", a ulteriori somme per l'invalidità temporanea e permanente e per spese mediche. Del resto, neppure il Mantuano ha contestato la misura dell'indennizzo ritenuto dovuto dall'Inail in forza della polizza assicurativa.

Tale indennizzo va rivalutato all'attualità secondo gli indici Istat nella misura di € 1.924,45² essendo pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza

2

Capitale Iniziale: € 1.420,26

Data Iniziale: 16/09/2006

Data Finale: 31/01/2023

Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2006

Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2023

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice alla Decorrenza: 128,4

Indice alla Scadenza: 118,3

Raccordo Indici: 1,471

Coefficiente di Rivalutazione: 1,355

Totale Rivalutazione: € 504,19

Capitale Rivalutato (s.e.o): € 1.924,45





l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (cfr. tra le tante Cass. 15868/2015).

Gli interessi compensativi (non riconosciuti dal giudice di primo grado senza alcuna motivazione) non sono dovuti, non avendo il Mantuano allegato in primo grado alcuna utile circostanza dalla quale inferire, anche in via presuntiva, di avere patito un danno per il tardivo pagamento dell'indennizzo (Cass. 36878/2022). Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo.

La domanda di restituzione delle somme percepite e percipiende non può essere accolta, non avendo l'Inail dimostrato di avere eseguito la sentenza di primo grado versando al Mantuano nelle more del presente grado di giudizio le somme determinate dal primo giudice.

2.4. L'appello incidentale incentrato sull'entità delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di capitale e interessi resta assorbito.

§ 3. Le spese di lite

3.1. In ragione dell'esito finale della lite e del notevole ridimensionamento della pretesa attrice le spese vanno poste a carico dell'Inail nella misura della metà e compensate per la restante metà. Le spese vengono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio sulla base del *decisum* (scaglione da € 1.101 a € 5.200), applicando i parametri medi del dm 55/2014, come aggiornato dal dm 147/2022, e considerando la fase istruttoria solo per il giudizio di primo grado. Le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

PQM

La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'INAIL, in persona del suo legale rappresentate p.t., con atto di citazione notificato il 30.9.2020, avverso la sentenza n. 467/2020, emessa da Tribunale di Lamezia Terme e pubblicata in data 10.8.2020, notificata in data 1.9.2020, così provvede:

1. Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna l'Inail al pagamento in favore di Mantuano Walter





della somma di € 1.924,45, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

2. Compensa tra le parti le spese di lite della metà e condanna l'Inail al pagamento delle spese per l'altra metà in favore di Mantuano Walter che, per l'intero, liquida, per il primo grado, in € 178,00 per esborsi e in € 2.552,00 per compensi con distrazione in favore del difensore ex art 93 cpc e, per il secondo grado, in € 1.923,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa per entrambi i gradi.
3. Le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
4. Così deciso nella camera di consiglio del 10.3.2023

Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto

Arbitrato in Italia

